



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE – SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
San Marco n. 4023 - C.A.P. 30124 - VENEZIA
telefono 0412748383

Direttore: dott.ssa Stefania Battaglia
Dirigente: dott. Francesco Bortoluzzi

Venezia, 29 luglio 2019
Prot. n. 2019/

OGGETTO: Commercio elettronico di oggetti usati di valore (compresi i veicoli) – attività esercitata presso la residenza ed obbligo dell'indicazione del luogo in cui viene custodita la merce in vendita – Disposizione interpretativa.

IL DIRIGENTE del Settore Sportello Unico Commercio

Premesso che la vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio elettronico, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Rilevato che il Ministero dell'Interno con quesito prot. n. 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19/04/2013 ha ritenuto ammissibile il commercio elettronico di veicoli usati;

Rilevato altresì che sempre il Ministero dell'Interno con nota prot. n. 557/PAS/U/011753/13500.A(8) del 19/07/2016 ha precisato che la vendita di cose usate di valore (tra cui ovviamente i veicoli) è sottoposta alla disciplina dell'ordinamento di pubblica sicurezza, che prevede l'identificazione dell'altro contraente e di annotazione delle sue generalità su di un registro giornale vidimato, riportante anche i dati essenziali di ciascuna transazione (art. 129 TULPS), nonché l'obbligo di soggezione ai controlli di polizia amministrativa, intesi alla prevenzione e al contrasto di reati quali il furto, la ricettazione o il traffico delle cose usate compravendute;

Considerato che la fissazione della sede commerciale dell'impresa presso la residenza del titolare è un obiettivo ostacolo all'esecuzione dei controlli di polizia amministrativa, per la tutela approntata dalla legge al domicilio delle persone e che potrebbe consentire agli interessati di sottrarsi con facilità ai controlli di polizia o di renderli sostanzialmente impossibili o inutili compromettendo se non precludendo l'efficacia o la possibilità stessa di provvedimenti interdittivi dell'attività in caso di abusi, di fatto esonerandolo dal regime amministrativo di pubblica sicurezza con un ingiustificato regime di favore rispetto alle aziende analoghe collocate in locali univocamente destinati all'esercizio dell'attività di impresa;

Considerato altresì che il Ministero dell'Interno, con la suddetta nota del 19/07/2016, ha ribadito che l'indicazione del luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita è da ritenere certamente doverosa, perché la sua mancanza rende impossibile da eseguire i riscontri che costituiscono l'oggetto stesso dei controlli in discorso, riguardanti essenzialmente la corrispondenza tra le annotazioni sul predetto registro giornale e la merce effettivamente disponibile per la vendita;

Verificato che il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016 ha evidenziato la non necessità della disponibilità di un deposito delle vetture proposte per la vendita riferendosi però all'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 TULPS allorché l'attività, che integra una forma di intermediazione nella conclusione dei contratti, sia svolta per conto di terzi;

Ritenuto necessario far proprie le disposizioni del Ministero dell'Interno e nel contempo chiarire quali siano gli obblighi a carico del soggetto che intende avviare un'attività di commercio elettronico di oggetti usati di valore (compresi i veicoli);

DISPONE

- 1) nel caso in cui la sede commerciale dell'impresa che effettua il commercio elettronico di oggetti usati di valore (compresi i veicoli), sia ubicata presso la privata abitazione, deve essere presentata una formale dichiarazione di disponibilità che consenta l'accesso degli operatori di polizia nella sua dimora, per l'esecuzione dei controlli previsti sulla generalità degli esercizi similari;
- 2) nel caso di vendita di veicoli usati deve essere indicata la disponibilità di un deposito delle vetture proposte alla vendita che dovrà comunque essere accessibile agli operatori di polizia.

La presente verrà pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Bortoluzzi